

## DECISIONE (UE, EURATOM) 2021/1541 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 28 aprile 2021

## sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (adesso Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente) per l'esercizio 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 <sup>(1)</sup>,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2019 [COM(2020)0288 – C9-0220/2020] <sup>(2)</sup>,
- visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2019 <sup>(3)</sup>,
- viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discharge per l'esercizio 2018 [COM(2020)0311] e le risposte dettagliate che la completano,
- visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2019 presentata all'autorità competente per il discharge [COM(2020)0268] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna [SWD(2020)0117],
- vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie <sup>(4)</sup>,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni <sup>(5)</sup>, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 1º marzo 2021, sul discharge da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (05792/2021 – C9-0037/2021),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 <sup>(6)</sup>, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,
- visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
- visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 370 del 3.11.2020, pag. 46.

<sup>(4)</sup> GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU C 384 del 13.11.2020, pag. 180.

<sup>(6)</sup> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

